



COMUNE DI ROVOLON

Provincia di Padova

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 58 del 29/11/2021

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale nei limiti stabiliti dalle leggi disciplinanti l'ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentino situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, sentito il Segretario comunale.

ART. 2 LUOGO DELL'ADUNANZA

1. Il Consiglio comunale si riunisce di regola nella Sala Polivalente del Centro Culturale "A.Pettenella" sito in Bastia.
2. Il Presidente, in casi particolari, può disporre la riunione in altra sede, purché nell'ambito del territorio comunale, assicurando adeguate forme di pubblicità.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL PRESIDENTE

ART. 3 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco, ovvero, alternativamente, da un Presidente che viene eletto in seduta pubblica, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, nella prima seduta successiva alle elezioni, ovvero nella prima seduta utile, contestuale o successiva alla istituzione della figura, o al verificarsi della vacanza della carica.
2. Qualora in prima votazione non si raggiunga il suddetto quorum, nella seconda o successive votazioni il Presidente verrà eletto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.
3. Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni volontarie, rimozione, decadenza, mozione di sfiducia presentata dalla metà dei Consiglieri e votata favorevolmente dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza viene assunta dal Sindaco, e in subordine dal Vice Sindaco se componente del Consiglio comunale.
5. Nell'ipotesi che la presidenza non possa essere assunta ai sensi del comma precedente, essa spetta al Consigliere anziano dimagioranza.

ART. 4 POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo e assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto comunale.
2. Il Presidente:
 - convoca il Consiglio, previa intesa con il Sindaco;
 - predispone, d'intesa con il Sindaco, l'ordine del giorno del Consiglio;
 - presiede i lavori del Consiglio e ne garantisce il funzionamento e l'ordine pubblico;
 - promuove e coordina i rapporti del Consiglio con il Sindaco, la Giunta, i Capigruppo e le Commissioni consiliari;
 - presiede la Conferenza dei Capigruppo;
 - quale rappresentante istituzionale del Consiglio può partecipare alle manifestazioni ufficiali del Comune;
 - assume le iniziative necessarie affinché il Consiglio eserciti con efficacia le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dallo statuto;
 - assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine ed assicurare il rispetto delle leggi, dello statuto e del regolamento. Previo formale richiamo, può espellere dalla sala consiliare chi sia causa di gravi disordini ostacolando l'andamento dei lavori. In presenza di gravi motivi, può ordinare la sospensione o lo scioglimento dell'assemblea.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni si ispira a criteri di imparzialità, difendendo le prerogative del Consiglio comunale e dei singoli consiglieri.

ART. 5 I GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella stessa lista formano un gruppo consiliare. I gruppi sono composti da almeno tre consiglieri. Il numero può essere inferiore se risultano eletti meno di tre consiglieri in una lista che ha partecipato alle elezioni. Se un gruppo scende al di sotto del numero minimo di componenti previsto dallo Statuto non perde le proprie prerogative.
2. Ogni gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto, deve comunicare per iscritto il nome del capo gruppo al Sindaco. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco e al Presidente, qualora eletto, le variazioni della persona del capo gruppo. In caso di mancata segnalazione verrà considerato capo gruppo il consigliere anziano di tale gruppo. Nel caso di una lista presentata alle elezioni che abbia avuto un solo consigliere eletto, a questo sono riconosciute le prerogative di capo gruppo.
3. Il Consigliere che intenda appartenere a un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, dovrà comunicarlo per iscritto al Sindaco e al Presidente, qualora eletto, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo d'appartenenza.
4. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto senza aderire ad uno nuovo, non acquisisce le prerogative spettanti ad un capo gruppo. Nel caso tre o più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta situazione, possono formare un gruppo misto che provvederà ad eleggere al proprio interno un capo gruppo, dandone comunicazione al Sindaco e al Presidente, qualora eletto, come previsto nel comma 2.

TITOLO III LE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 6 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, può deliberare l'istituzione di Commissioni permanenti, temporanee o speciali per determinate questioni, con l'indicazione dei termini entro cui dovranno concludere i propri lavori e riferire al Consiglio. Tale termine potrà essere prorogato con le modalità dinanzi citate.
2. La Commissione è costituita da quattro consiglieri per il gruppo di maggioranza e un consigliere per ogni gruppo di minoranza in modo che rappresentino con criterio proporzionale complessivamente tutti i gruppi.
3. Nell'ambito dei propri componenti la Commissione nomina il Presidente e il vice Presidente.

ART. 7 FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. La Commissione è convocata dal suo Presidente, e ogni qualvolta il Sindaco o il Presidente del Consiglio comunale, qualora eletto, lo ritengano necessario, con avviso pubblico recante l'ordine del giorno da recapitarsi a ciascun membro almeno tre giorni prima della data della riunione.
2. Le sedute della Commissione sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei Commissari presenti.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche. E' facoltà del Presidente della Commissione disporre la redazione del verbale della singola seduta incaricando dell'incombenza un componente della Commissione stessa.

TITOLO IV I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 8 PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Il Consiglio comunale rappresenta l'intero Comune. I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
3. Ciascun Consigliere è responsabile a titolo personale dei voti che esprime a favore o contro i provvedimenti discussi e approvati dal Consiglio comunale.
4. Ogni Consigliere, nel rispetto delle procedure disciplinate dal presente Regolamento, ha diritto di:
 - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno;
 - ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, e dalle strutture dipendenti dal Comune, le informazioni e i documenti necessari per espletare il proprio mandato.
5. Ogni Consigliere comunale può richiedere la convocazione del Consiglio. La richiesta è vincolante per il Presidente del Consiglio se viene sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, ai sensi [dell'art. 39, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.](#)

6. Nel caso di cui al c. 5 la richiesta di convocazione dovrà contenere gli elementi concreti indispensabili per individuare il contenuto della proposta di deliberazione.

7. I Consiglieri Comunali, nell'utilizzazione dei dati acquisiti, sono vincolati alle finalità effettivamente pertinenti all'esercizio del mandato elettivo e devono rispettare il segreto d'ufficio nei casi espressamente determinati dalla legge, i divieti di divulgazione di dati personali sensibili e quelli relativi allo stato di salute di cui alla normativa sulla riservatezza dei predetti dati.

8. I Consiglieri Comunali nell'esercizio dei diritti contemplati dal presente articolo devono attenersi a comportamenti di leale cooperazione, evitando di utilizzarli per il perseguimento di scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e ragionevolezza, la corretta funzionalità degli uffici.

ART. 9

DECADENZA PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. Il Consigliere comunale può giustificare la propria assenza ad adunanze del Consiglio comunale mediante comunicazione scritta motivata al Presidente, che ne dà notizia al Consiglio e ne cura l'inserimento nel verbale.

2. Qualora il Segretario comunale rilevi che un Consigliere è rimasto assente a tre sedute consecutive del Consiglio senza fornire alcuna giustificazione, lo segnala al Presidente del Consiglio Comunale.

3. Il Presidente fissa un termine non inferiore a venti giorni per consentire al Consigliere interessato l'esposizione scritta delle ragioni della propria assenza e pone l'argomento all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio comunale successiva alla scadenza del termine.

4. Il Consiglio comunale, qualora ritenga prive di fondamento le ragioni esposte dal Consigliere, può disporre a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la decadenza. In tal caso, procede nella stessa seduta alla surrogazione del Consigliere decaduto.

ART. 10

DIRITTO DI INIZIATIVA.

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale stabilite dalla legge.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, sottoscritta dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale, qualora eletto, che ne informano la Giunta e la trasmettono al Segretario comunale per l'istruttoria.

4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e parziali sostituzioni della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati per iscritto, dal Consigliere proponente al Sindaco,

entro il giorno precedente a quello dell'adunanza allo scopo di consentire ai responsabili preposti l'espressione dei pareri in ordine alla regolarità contabile e tecnica.

6. Quando si tratti di proposte di variazione di limitata entità o con carattere di urgenza, possono essere presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio nel corso della seduta. In questo caso i pareri di regolarità contabile e di regolarità tecnica sono espressi con riserva dal segretario comunale. Ove possibile, sono espressi dai responsabili competenti se presenti. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.

7. Le proposte di deliberazione e gli emendamenti possono essere presentati:

1. su supporto cartaceo, sottoscritto e consegnato a mano all'ufficio protocollo,
2. su file digitale, firmato digitalmente e trasmesso a mezzo pec
3. documento firmato, scansionato e corredato di copia di documento d'identità del consigliere firmatario, trasmesso a mezzo posta elettronica o pec.

ART. 11

INTERROGAZIONI INTERPELLANZE E MOZIONI

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale, qualora eletto, interrogazioni, mozioni e interpellanze su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi.

2. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate dai Consiglieri per iscritto, anche a mezzo pec, all'ufficio protocollo.

3. L'interrogazione consiste in una domanda scritta al Sindaco e alla Giunta per ricevere dalla Giunta spiegazioni su un certo oggetto o per sapere se e quali provvedimenti essa abbia adottato o intenda adottare riguardo al medesimo.

4. L'interpellanza consiste in una domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta della Giunta circa determinati problemi.

5. Le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale utilmente successiva alla loro presentazione. Qualora, entro i trenta giorni successivi alla presentazione, non si svolga una riunione del Consiglio comunale, verrà data risposta scritta.

6. Le mozioni devono essere presentate per iscritto ed indirizzate al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale, qualora eletto, sottoscritte dal Consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la presentazione.

7. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio e della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

8. Il Presidente può dare direttamente risposta all'interrogazione o all'interpellanza o demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi. La risposta deve essere contenuta nel tempo di dieci minuti.

9. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante per dichiarare se è soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il proprio intervento entro il tempo complessivo di cinque minuti. In presenza di più firmatari può replicare il consigliere primo firmatario.

10. Ciascun Consigliere non può presentare più di due interrogazioni per ogni adunanza del Consiglio.

11. Le interrogazioni, interpellanze e mozioni non possono essere iscritte all'ordine del giorno delle sedute in cui si discute del Bilancio di previsione e del Rendiconto della gestione.

12. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni possono essere presentate:

- su supporto cartaceo, sottoscritto e consegnato a mano all'ufficio protocollo,
- su file digitale, firmato digitalmente e trasmesso a mezzo pec
- documento firmato, scansionato e corredato di copia di documento d'identità del Consigliere firmatario, trasmesso a mezzo posta elettronica o pec.

TITOLO V FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 12 CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente.

2. Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, la convocazione viene disposta dal Sindaco o da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto e il presente regolamento.

3. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali:

- linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali, rendiconti della gestione.

4. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al Presidente da almeno un quinto dei consiglieri in carica.

5. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

6. L'avviso di convocazione deve contenere:

- a) l'ordine del giorno;
- b) il giorno e l'ora della seduta;
- c) il luogo;
- d) la firma del Presidente;
- e) l'indicazione del tipo di sessione (ordinaria, straordinaria o d'urgenza).

7. Oltre all'indicazione della prima convocazione, l'avviso può contenere anche l'indicazione di una seconda convocazione per un altro giorno anche immediatamente successivo da precisarsi nello stesso avviso.

8. Nel caso di cui al comma 7, qualora la seduta di prima convocazione vada deserta, l'avviso della seconda convocazione deve essere notificato ai soli Consiglieri assenti alla prima. In tale eventualità la seduta consiliare di seconda convocazione sarà valida purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri oltre il Presidente.

9. Rimangono ferme anche per la seduta di seconda convocazione, le disposizioni previste dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento, che prescrivono maggioranze qualificate per deliberazioni attinenti a specifiche materie.

ART. 13 AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere trasmesso ai consiglieri mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) istituzionale. L'Amministrazione comunale attiva per i membri del consiglio e per gli assessori un indirizzo PEC istituzionale mantenendolo attivo per l'intera durata dell'incarico. Nell'eventualità non fosse possibile provvedere alla notifica a mezzo pec, l'avviso dovrà essere consegnato o trasmesso:

- mediante notifica a mezzo del messo comunale al domicilio del consigliere;
- mediante telegramma o raccomandata inviata al domicilio del consigliere;
- mediante consegna dell'avviso nelle mani dell'interessato che sottoscrive per ricevuta;

2. Il messo comunale rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta notifica contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo.

3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione e ogni altro atto attinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso al domicilio anagrafico del Consigliere.”

ART. 14 TERMINI DI CONSEGNA

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione.

2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi prima della riunione.

3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quello stabilito per la riunione.

4. Per le adunanze di seconda convocazione, l'avviso deve essere consegnato almeno due giorni liberi prima di quello nel quale è indetta la riunione.

ART. 15 DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Le cartelle con la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, con i testi completi, corredati dei pareri di cui [all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000](#), sono depositate presso la segreteria comunale a disposizione dei Consiglieri almeno 48 ore prima della seduta consigliare. Nell'ipotesi di convocazione d'urgenza le cartelle vengono depositate lo stesso giorno dell'adunanza.

2. I documenti contenuti nelle cartelle depositate possono essere consultati dai Consiglieri durante gli orari di ufficio del Comune.

3. Le proposte di delibera e i relativi allegati, riguardanti i seguenti atti:

- Bilancio di previsione;
- Rendiconto della gestione;

vengono depositati a disposizione dei Consiglieri comunali nei termini previsti dal regolamento di contabilità.

4. All'inizio della seduta le proposte, insieme ai relativi allegati, devono essere depositate sul tavolo della presidenza consiliare a disposizione dei consiglieri.

5. Nessuna modifica potrà essere introdotta nella documentazione raccolta nei fascicoli degli argomenti all'ordine del giorno nelle ventiquattro ore prima della seduta.

ART. 16 ADUNANZE

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno la metà dei consiglieri oltre il Presidente, computando in tale numero anche il presidente dell'assemblea.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale eseguito dal Segretario comunale i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui, trascorsi 45 minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero di Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero di Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando accerta che i presenti risultino in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può fare richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assenti, e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero di Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 30 minuti, dopo la quale verrà effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti rimasti da trattare.

5. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve avere luogo in un giorno diverso da quello in cui è stata convocata la prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri oltre il Presidente.

ART. 17 PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

1. Le sedute del Consiglio sono di regola pubbliche.

2. L'adunanza si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamenti su moralità, correttezza, capacità professionali, meriti, o sono esaminati fatti e circostanze che comunque comportino valutazioni sulla qualità di persone.

3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

4. Se in seduta pubblica sono introdotti apprezzamenti su moralità, correttezza, capacità professionali e comportamenti di persone, il Presidente dispone la chiusura della discussione in merito. Su proposta motivata di almeno un terzo dei consiglieri presenti, il Consiglio può deliberare senza discussione la prosecuzione in seduta segreta.

5. Durante la seduta segreta sono presenti in aula il Segretario e il funzionario incaricato della verbalizzazione, tenuti al segreto d'ufficio.

ART. 18 ADUNANZE APERTE

1. Quando si verificano particolari condizioni o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale nella sua sede abituale o anche in altro luogo.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, Provincia, di altri Comuni, di organismi di partecipazione popolare, di associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. Durante le adunanze aperte non possono essere assunte deliberazioni.

TITOLO VI DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 19 COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure riguardanti unicamente atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità delle persone.

3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, senza che il Consigliere tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli interdice la parola fino alla conclusione della discussione dell'argomento.

ART. 20 ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. Il Consigliere prende posto nell'aula con il gruppo di appartenenza. Parla dal proprio posto, rivolto al Presidente e al Consiglio, e fa richiesta di intervenire all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega alzando la mano.

2. Gli interventi di ciascun Consigliere devono essere attinenti al punto all'ordine del giorno posto in discussione.

3. Il solo Presidente può interrompere chi sta parlando, per richiamarlo al rispetto del regolamento, della durata degli interventi e a non divagare dall'argomento in trattazione.

4. L'intervento che si mantenga nei limiti indicati nel regolamento non può essere interrotto, anche in caso di superamento dell'ora fissata per la conclusione della seduta.

ART. 21 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o di dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Locale e/o dei Carabinieri

4. La forza pubblica può intervenire per riportare l'ordine nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dall'aula.

ART. 22 ORDINE DEI LAVORI

1. La trattazione degli argomenti procede secondo l'ordine del giorno, e non è possibile la discussione o il voto su argomenti non ricompresi in esso.

2. L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su decisione del Presidente o su richiesta di un consigliere; in caso di opposizione, decide il Consiglio, senza discussione, a maggioranza.

3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

ART. 23 SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta di deliberazione viene messa in votazione.

2. Nella trattazione di ciascun argomento si alternano i Consiglieri di gruppi diversi che hanno chiesto la parola, intervenendo una sola volta, fino al tempo massimo di 10 minuti, sull'oggetto della deliberazione, salvo diversa determinazione del Presidente tesa ad evitare ripetizioni, ridondanze o atteggiamenti ostruzionistici.

3. Dopo la replica del Presidente o del relatore, è consentita una contro replica che non vada oltre i 5 minuti, salvo diversa determinazione del Presidente.

4. Il Presidente dichiara chiusa la discussione una volta esauriti gli interventi dei richiedenti, le repliche e le contro repliche.

5. Al termine della discussione a ciascun capogruppo è concesso, fino a un tempo massimo di due minuti, di fare dichiarazione di voto. Analoga facoltà è riconosciuta al consigliere eventualmente dissenziente dal proprio gruppo.

ART. 24

QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni di cui ai commi precedenti sono discusse con intervento di un Consigliere per gruppo, limitato a 5 minuti. Analoga facoltà è riconosciuta al consigliere eventualmente dissenziente dal proprio gruppo.

4. Il Consiglio decide a maggioranza di voti espressi in forma palese sulle questioni predette.

ART. 25

IL TERMINE DELL'ADUNANZA

1. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può disporre l'ora entro la quale si conclude l'adunanza.

2. Il Consiglio, nel corso dell'adunanza, può decidere di continuare i lavori oltre il termine prefissato.

3. Il Presidente dichiara chiusa la riunione, conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 26

IL VERBALE DELL'ADUNANZA

1. Il Segretario comunale partecipa alle sedute consiliari e ne redige il verbale.

2. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa attraverso le deliberazioni adottate dal Consiglio comunale.

3. Alla sua redazione provvede il Segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, il vice segretario o altro dipendente comunale designato dallo stesso.

4. Il verbale delle deliberazioni riporta il testo integrale della proposta di deliberazione e il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti sulla stessa. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non devono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza, le stesse sono in modo conciso iscritte a verbale.

6. Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri, su richiesta, vengono riportate integralmente a verbale, quando il relativo testo scritto sia fornito al segretario prima della conclusione della seduta.

7. I Consiglieri che intendono far verbalizzare nominativamente il loro voto o la loro astensione devono farne richiesta immediatamente dopo la votazione. Se si vota per appello nominale, è in ogni caso verbalizzato il voto o l'astensione di ciascun consigliere.

8. Il verbale della seduta segreta fa menzione degli argomenti trattati, senza indicare particolari relativi alle persone né i nominativi dei consiglieri intervenuti.

9. I verbali delle sedute consiliari, redatti a cura del Segretario comunale, sono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente. Gli interventi dei Consiglieri sono riportati in forma sintetica.

10. Di norma si procede alla registrazione audio delle sedute, rendendo disponibili sul sito internet comunale e nelle reti di comunicazione sociale i relativi contenuti digitali.

ART. 27 VERBALE DELLE PRECEDENTI SEDUTE

1. I verbali delle precedenti sedute del Consiglio devono essere depositati presso la segreteria comunale nello stesso giorno in cui vengono diramati gli avvisi di convocazione della seduta nella quale verranno presentati per l'approvazione.

2. Il deposito di cui al precedente comma esime dalla lettura dei verbali nell'aula consiliare.

3. In sede di approvazione, ogni consigliere può precisare quanto riportato dal proprio intervento. In ogni caso non è consentito rientrare nella discussione del merito dell'argomento.

TITOLO VII OPERAZIONI DI VOTAZIONE

ART. 28 ORDINE DELLE VOTAZIONI

1. Ogni proposta comporta distinta votazione.

2. Le votazioni avvengono su ciascun argomento nel seguente ordine:

- richieste di non trattare un argomento o di rinviarlo ad altra seduta;
- proposte di emendamenti soppressivi, modificativi e aggiuntivi;
- i testi emendati e modificati vengono votati conclusivamente nel loro testo definitivo.

ART. 29 VOTAZIONE PALESE

1. Le votazioni avvengono, normalmente, in forma palese per alzata di mano, soggetta a controprova su richiesta di almeno un Consigliere. Se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.

2. Il Presidente procede alle operazioni di votazione con l'assistenza di tre scrutatori, designati all'inizio di ogni adunanza tra i consiglieri in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze. Tale assistenza si ha per le votazioni palesi solo se richiesta dal Presidente.

ART. 30
VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede solo quando è prescritta dalla legge o dallo statuto.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del sì, favorevole alla deliberazione proposta, e del no alla stessa contrario.
3. Il Segretario effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce e il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

ART. 31
VOTAZIONE SEGRETA

1. Le votazioni in forma segreta sono effettuate nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto.
2. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede.
3. Il Presidente fa consegnare a ogni consigliere una scheda e rende noto il numero massimo delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione; poi ciascun consigliere deposita la propria scheda nell'apposita urna.
4. Terminata la votazione, il Presidente con l'assistenza degli scrutatori procede allo spoglio delle schede e al computo dei voti comunicando il risultato al Consiglio.
5. Nell'ipotesi di irregolarità il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

ART. 32
ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. In caso di parità di voti, la proposta non è approvata.

ART. 33
DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale, su richiesta del Presidente, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata espressa in forma palese.
3. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono perfette, eseguibili ed esecutive, pur in assenza di pubblicazione.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34

RINVIO DINAMICO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla legge nazionale ed in particolare al [decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267](#), Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute e differenti norme nazionali. Nelle more dell'adeguamento del presente regolamento si applica la normativa sopravvenuta.

ART. 35

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, approvato a maggioranza assoluta dal consiglio, entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in "amministrazione trasparente", "disposizioni generali", "atti generali", sino alla sua abrogazione e sostituzione.
Il presente regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione disciplinante il funzionamento del consiglio comunale

ART. 36

DIFFUSIONE

1. Copia del presente Regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica.
2. Copia del Regolamento è depositata nella sede delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del Regolamento è inviata ai Consiglieri neo – eletti dopo la proclamazione dell'elezione.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Oggetto del Regolamento

Art. 2: Luogo dell'adunanza

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - IL PRESIDENTE

Art. 3: Presidenza del Consiglio

Art. 4: Poteri del Presidente

Art. 5: I gruppi consiliari

TITOLO III LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 6: Composizione della Commissione

Art. 7: Funzionamento delle Commissioni

TITOLO IV I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 8: Prerogative dei Consiglieri 3

Art. 9: Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze

Art. 10: Diritto di iniziativa

Art. 11: Interrogazioni, interpellanze e mozioni 5

TITOLO V FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12: Convocazione

Art. 13: Avviso di convocazione

Art. 14: Termini di consegna

Art. 15: Deposito degli atti

Art. 16: Adunanze

Art. 17: Pubblicità delle adunanze

Art. 18: Adunanze aperte

TITOLO VI DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 19: Comportamento dei Consiglieri

- Art. 20: Ordine della discussione
- Art. 21: Comportamento del pubblico
- Art. 22: Ordine dei lavori
- Art. 23: Svolgimento della discussione
- Art. 24: Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 25: Il termine dell'adunanza
- Art. 26: Il verbale dell'adunanza
- Art. 27: Verbale delle precedenti sedute

TITOLO VII OPERAZIONI DI VOTAZIONE

- Art. 28: Ordine delle votazioni
- Art. 29: Votazione palese
- Art. 30: Votazione per appello nominale
- Art. 31: Votazione segreta
- Art. 32: Esito delle votazioni
- Art. 33: Deliberazioni immediatamente eseguibili

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 34: Rinvio dinamico
- Art. 35: Entrata in vigore
- Art. 36: Diffusione